LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal settore amministrativo coadiuvato dagli altri settori interessati (economico-finanziario e tecnico)

PROPOSTA

RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n°84 del 22/09/2005, mediante la quale il Comune di Dipignano aveva concesso in affidamento, per la durata di anni sette, e dunque con scadenza naturale alla data del 21/09/2012, all'Associazione sportiva "Dipignano Calcio", non avente finalità di lucro, il campo di calcio denominato "Pino De Franco", sito in località Cappuccini e di proprietà del Comune;

ATTESA, tuttavia, la reiterata inadempienza dell'A.S. Dipignano Calcio rispetto a svariati punti della citata convezione ed in particolare rispetto a quelli inerenti il pagamento di utenze, la creazione di una scuola calcio per giovanissimi del Comune di Dipignano, l'effettuazione di modifiche non autorizzate (installazione di una pista per macchine elettriche telecomandate), la manutenzione ordinaria dell'impianto che attualmente versa in uno stato di degrado, la concessione della struttura per eventuali manifestazioni organizzate dal Comune e/o con il patrocinio dello stesso (è emblematica su tutti l'abnorme e paradossale situazione verificatasi in occasione della festa della birra), la promozione di attività previste nella convenzione stessa, mostrando al contrario un atteggiamento di chiusura rispetto alla possibilità di altre associazioni di usufruire della struttura, la rendicontazione nei confronti dell'amministrazione comunale in ordine alla programmazione complessiva dell'impianto, venendo in tal modo meno ai principi legittimanti il carattere gratuito, quale titolo giustificativo della concessione del predetto impianto;

ATTESO, altresì, che l'associazione "Dipignano calcio" ha pure contestato (precisamente in data 10.05.2011 assunta a prot. dell'ente in data 12.05.2011 n. prot. 2909) al Comune la concessione dell'utilizzazione temporanea della predetta struttura a favore di un'associazione, per lo svolgimento di una manifestazione di carattere ricreativo e sociale all'interno del territorio, e precisamente della terza edizione della festa della birra, reclamando (fuori da qualsiasi giustificata clausola contrattuale che non attribuisce alcun diritto in tal senso) un contributo di euro duemila a titolo di spese di gestione quotidiana della struttura e di conduzione di campionati dilettantistici anche in vista dell'imminente inizio del nuovo campionato onde provvedere ad effettuare l'iscrizione della squadra di calcio;
che, addirittura, il Dipignano Calcio ha diffidato il Comune, per tramite di diversi legali, dal concedere l'impianto sportivo per l'utilizzo temporaneo da parte delle altre associazioni richiedenti, contestando nella specie il contenuto dell'autorizzazione comunale datata 02/05/2011 e reclamando un rimborso spese anticipato;
che tale atteggiamento ostativo ha costretto il Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante por-tempore dell'Ente comunale, ad emanare in data 05.07.2011 ordinanza contigibile ed urgente (nr.24) mediante la quale si ordinava agli uffici competenti la requisizione dell'impianto sportivo fino alla data del 18/07/2011 per la realizzazione della manifestazione richiesta nonché dell'evento STEEl COUNTRY e ciò, si ribadisce, a causa dell'atteggiamento poco collaborativo da parte dell' Associazione Dipignano Calcio, non avendo, la stessa, dal canto suo, provveduto ad ottemperare alla richiesta di restituzione chiavi, per uso temporaneo della struttura, inoltrata a pieno titolo da parte dell'Ente Comunale, nella sua qualità di proprietario dell'impianto sportivo;
che, al termine di tale evento, e precisamente in data 26.07.2011, presso il campo sportivo il Responsabile del Settore di Polizia Municipale nella persona del Sig. Ciardullo Giuseppe, unitamente ai carabinieri del comando

locale ed alla presenza dell'istruttore di manutenzione del Settore Tecnico Sig. Renato Beltrano, provvedeva alla consegna delle chiavi alla Sig.ra Piccini coadiuvata dal marito e dai collaboratori Cello Marco e Carbone Francesco;

CONSIDERATO che tuttavia a fronte di un atteggiamento conciliante e sempre disponibile al dialogo ed al confronto posto in essere da parte del Comune, non ha corrisposto la stessa predisposizione da parte dell'Associazione "Dipignano Calcio";
che, a riprova di ciò, l'Ente Comunale, nonostante il verificarsi degli eventi finora descritti, si mostrava ancora una volta propenso alla ricomposizione della vicenda, consentendo all'A.S. Dipignano Calcio di continuare a fruire della struttura, previo rispetto delle clausole contenute all'interno della Convenzione;
che,in particolare, in considerazione di ciò, il Comune di Dipignano, adottava apposita deliberazione di G.C.n°83 dell'11/08/2011, avente per oggetto "Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo" inerente la verifica del rispetto delle clausole contenute all'interno della citata Convenzione;
che, sulla base di tale ultima deliberazione, il Responsabile del Settore Amministrativo emanava apposita determinazione n°268 del 23/08/2011 volta ad invitare e diffidare l'Associazione "Dipignano Calcio" ad assolvere entro e non oltre venti giorni dalla data di notifica della diffida e comunque entro il 15.09.2011, a quanto specificato nella predetta convenzione, avvertendo che l'inadempimento a quanto richiesto nei termini specificati avrebbe comportato l'immediata decadenza dell'Associazione "Dipignano Calcio" quale concessionaria della struttura, e ciò in ottemperanza a quanto disposto al punto 7) della citata convenzione.

PRESO ATTO che, tuttavia, a fronte di un atteggiamento di ulteriore apertura da parte dell'Amministrazione Comunale, l'A.s. Dipignano Calcio, non ha inteso rispondere positivamente, significando, al contrario, mediante una serie di missive (l'ultima delle quali recante la data del 17/10/2011) inviate a firma della Sig.ra MariaLuisa Piccini, nella sua qualità di Presidente dell'A.S. Dipignano Calcio, nonché l.r.p.t., il perdurare di una situazione di inadempienza dell'Associazione medesima rispetto a quanto stabilito nella predetta convenzione, precisando, in particolare,l'impossibilità di pervenire al perfezionamento dell'iscrizione della squadra al campionato di terza categoria;
che, il perdurare di un tale atteggiamento da parte dell'A.S: Dipignano Calcio, ha denotato uno scarso sostegno da parte della Società stessa in merito alla rinascita dell'attività sportiva locale, oltre a palesare un evidente disinteresse in termini di collaborazione con l'Ente Comunale;
che, dunque, per quanto sopra esposto, la A.S. Dipignano Calcio si è mostrata gravemente inadempiente rispetto agli obblighi previsti all'interno della citata convenzione e gravanti in capo a sé medesima, reiterando tale inadempienza anche a seguito di formale richiesta di adempimento inoltrata da parte dell'Amministrazione Comunale mediante determina del Responsabile del Settore Amministrativo n.268 del 23/08/2011;
che, ancora, il perdurare di tale situazione di stallo e quindi di non utilizzo di fatto del campo sportivo costituisce concreto motivo di impedimento all'utilizzo della struttura comunale da parte di altre associazioni sportive esistenti e/o costituende, con grave nocumento per i giovani dipignanesi;
che,infine, l'art. 7 della citata Convenzione prevede espressamente che *"Il Comune si riserva il diritto di decadenza dell'Asociazione Dipignano Calcio, quale concessionario, in caso di inadempimento a quanto disposto"*

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO

DELIBERA

-Di richiamare e confermare la premessa che forma parte integrante della presente deliberazione;

-Di dare attuazione a quanto previsto all'interno dell'art. 7 della citata convenzione e pertanto di dichiarare l'immediata decadenza dell'Associazione "Dipignano Calcio" quale concessionaria della struttura.

-Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e finalizzati alla reimmissione in possesso della struttura sportiva da parte del Comune di Dipignano.

FINE PROPOSTA.

- **Visti** gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

- **Con votazione unanime,** espressa per alzata di mano;

A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.